

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 05/09/2024 n. 1057

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

OGGETTO: ART. 32 DELLA L. N. 47 DEL 28.02.1985 E SS.MM.II. - OPERE EDILIZIE ABUSIVE RELATIVE A AMPLIAMENTO GARAGE, POSTO AL PIANO SEMINTERRATO DI UN EDIFICIO IN PIAZZA MANZONI, N. 8 - FRAZIONE BORGHETTO - COMUNE DI MONTE SAN VITO - CONDONO EDILIZIO L.47/85 (PROT. 418/1986) - PARERE FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Monte San Vito con nota prot. n. 9935 del 06/06/2024, pervenuta il 06/06/2024 (ns. prot. n. 20365 del 06/06/2024), ha trasmesso la documentazione inerente le opere abusive eseguite in PIAZZA MANZONI, N. 8 - FRAZIONE BORGHETTO dai Sigg.ri BALDINI Alberta e Spina Pasquale, per il previsto nulla osta di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 20842 del 11/06/2024 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune e ai richiedenti l'avvio del procedimento;

DATO ATTO che, con la medesima nota di avvio prot. n. 20842 del 11/06/2024, si è ritenuto opportuno sospendere il procedimento per richiedere ulteriore documentazione ad integrazione di quella pervenuta in allegato all'istanza;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 17/06/2024;

TENUTO CONTO della sospensione pari a gg. 6, il procedimento doveva concludersi entro il 09/12/2024;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 24510 del 03/07/2024, redatta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., dal responsabile del procedimento, Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governare del Territorio" del Settore IV:

Premesso che:

- *la domanda di condono è stata presentata al Comune di Monte San Vito in data 28/03/1986 (con prot. n. 1384), entro il termine ultimo previsto dalla Legge n. 47/85 ss.mm.ii.;*
- *le opere abusive in oggetto sono state eseguite, come risulta dai modelli di condono, nel 1979, come da dichiarazione atto notorio;*
- *l'abuso è stato realizzato su un'area che attualmente nel P.R.G. vigente del Comune di Monte San Vito ricade in "B – di completamento" di cui all'art. 27 delle NT;*
- *l'area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dal vincolo della Legge 1497/39 e Legge n. 431/85 (ora D.Lgs n. 42/2004), Fosso Selva;*

Considerato che la documentazione presentata è composta da:

- 1) *Domanda di sanatoria prot. n. 9935 del 06/06/2024 (ns. prot. n. 20365 del 06/06/2024);*
- 2) *Elaborati grafici (planimetria, pianta sezioni e prospetti) – Stato di Condono ed Autorizzato;*
- 3) *Relazione tecnica con Calcolo superfici e volumi, datata 19/04/2024;*
- 4) *Documentazione fotografica;*
- 5) *Modello di condono, con attestazione dei versamenti effettuati;*
- 6) *Stralcio catastale e visure catastali, corografia;*
- 7) *Relazione tecnica con descrizione opere di condono;*
- 8) *Corografia di individuazione edificio oggetto di condono, su vari stralci cartografici;*
- 9) *Documentazione di avvenuto accatastamento;*

Integrazioni prot. n. 10728 del 17/06/2024, ns. prot. n. 22064 del 18/06/2024:

- 10) Referto urbanistico rilasciato dal Comune di Monte San Vito, datato 17/06/2024;*
- 11) Relazione Paesaggistica;*
- 12) Certificato di Idoneità Statica, datato 13/06/2024;*
- 13) Dichiarazione di rito, rese dal proprietario e dal tecnico.*

Le opere oggetto di condono consistono nell'ampliamento del piano seminterrato, ad uso garage e cantine. La superficie utile lorda del garage da mq. 14,50, passa a mq. 17,63, con un ampliamento dimensionale che da ml. 5,00 x 2,90 viene aumentato a ml. 6,08x2,90. L'edificio nel suo complesso non ha modificato la sagoma e le finiture originarie.

Trattandosi di opere completamente interrato, esse non modificano in alcun modo lo stato esteriore dei luoghi e conseguentemente non alterano il contesto paesaggistico di riferimento.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di esprimere parere favorevole al condono e quindi il mantenimento delle opere, identificate al Catasto Fabbricati al Foglio 12 part. 160 sub 4.

VISTA la nota prot. n. 24510 del 03/07/2024 con cui la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Monte San Vito, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO della nota prot. n. 11050 del 02/09/2024, pervenuta in data 02/09/2024 e registrata al ns. prot. n. 31571 del 03/09/2024 allegata al presente provvedimento, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ancona e Pesaro e Urbino, esprime ai sensi di quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, **parere favorevole**;

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del 07.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che:
“L’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo”;

RITENUTO, pertanto, di esprimere, per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole con prescrizioni** al condono edilizio in oggetto ai sensi dell’art. 32 della L. 47/1985;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
- l’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e ss.mm.ii.;
- l’art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- l’art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 “Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
- il D.M. Beni Culturali e Ambientali 26.09.1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede

- l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
 - la determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento al Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024;
 - la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni di cui alla sopra richiamata determinazione n. 819/2023;

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV della Provincia di Ancona;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente;

DETERMINA

- I. Di esprimere, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985 e dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, **parere favorevole** al condono delle opere edilizie abusivamente realizzate nel Comune di Monte San Vito in PIAZZA MANZONI, N. 8 - FRAZIONE BORGHETTO dai Sigg.ri BALDINI Alberta e Spina Pasquale, secondo l'istanza presentata con nota prot. n. 9935 del 06/06/2024, pervenuta in data 06/06/2024 e registrata al ns. prot. n. 20365 del 06/06/2024, in accordo al parere istruttorio della Provincia di Ancona trascritto integralmente in narrativa, e dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot. 11050 del

02/09/2024, parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento, che qui si intendono riportati.

- II.** Di invitare il Comune di Monte San Vito, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- III.** Di invitare il Comune stesso, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- IV.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, al Comune di Monte San Vito e al/ai richiedente/i.
- V.** Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".
- VI.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

Ancona, 05/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): ORCIANI MASSIMO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.02
Fascicolo 2024/790